

AREE NATURISTE

Si definiscono "aree naturiste" le aree pubbliche, le aree o altri ambienti privati all'aperto, destinati esclusivamente alla pratica del naturismo; non rientrano nelle fattispecie delle strutture turistico-ricettive.

Aree pubbliche destinate al naturismo

I Comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi e altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici. Le aree pubbliche di cui sopra possono essere concesse in gestione ad imprese, ad associazioni o a organizzazioni che ne garantiscono il buon funzionamento. Le strutture destinate al naturismo nelle aree pubbliche sono scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti. All'interno delle aree pubbliche si collocano le "aree naturiste proprie", dedicate, unicamente, al naturismo senza alcuna promiscuità.

Aree private destinate al naturismo

L'attività volta alla pratica del naturismo in aree private può essere esercitata, con gestione unitaria e imprenditoriale, in: strutture naturiste proprie: strutture turistico-ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del naturismo; strutture miste: realizzabili all'interno di una struttura turistico-ricettiva, già esistente o di nuova costruzione, in cui apposite aree sono dedicate alla pratica del naturismo; aree e altri ambienti all'aperto: aree o ambienti, quali boschi, prati o terreni privati, allestiti con insediamenti temporanei in cui è esercitata l'attività del naturismo diurno.

Periodi di apertura

-annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettanta giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

-stagionale, per un periodo di attività non inferiore a 90 giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

Per le aree naturiste all'aperto è consentita unicamente l'attività diurna, senza pernottamento, per un periodo non superiore a 90 giorni, nell'arco dell'anno solare.

L'attività volta alla pratica del turismo naturista all'interno di strutture turistico-ricettive, siano esse esclusivamente dedicate a tale pratica o miste, conserva le modalità di gestione e le caratteristiche funzionali già previste dalle rispettive normative turistiche di settore.

Giornate a tema

Al titolare dell'attività è consentito, al di fuori dei periodi di apertura di cui sopra, organizzare giornate o serate a tema a favore dei propri ospiti, senza obbligo di segnalare la variazione dei periodi di apertura già dichiarati.

Disposizioni per il rispetto comune e regolamento interno

L'accesso alle strutture turistico ricettive e alle aree all'aperto ove è svolta la pratica del naturismo è assoggettato alle norme comportamentali derivanti da apposito regolamento interno nel pieno rispetto della natura e della pulizia dei luoghi. Gli ospiti delle aree e delle strutture private destinate alla pratica del naturismo assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy. All'interno delle aree e delle strutture non possono essere effettuate riprese video o fotografie nei confronti delle altre persone ospitate, salvo il loro specifico consenso. In caso di violazioni a quanto disposto, il titolare dell'attività provvede a ripristinare il rispetto delle disposizioni regolamentari avvalendosi delle autorità locali territorialmente competenti.

Destinazione d'uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del naturismo

Le strutture turistico ricettive dedicate esclusivamente alla pratica del naturismo, e le strutture miste come sopra descritte, mantengono la destinazione d'uso già prevista dalle normative dei relativi comparti ricettivi turistici alberghiero, extralberghiero, agriturismo e all'aria aperta. Le aree e gli altri ambienti all'aperto "private destinate al naturismo" possono conservare la destinazione d'uso a esse già attribuita dagli strumenti urbanistici comunali per l'esercizio diurno dell'attività naturista. Le strutture private destinate alla pratica del naturismo sono conformi alle norme tecnicoedilizie ed igienico-sanitarie di cui all'Allegato A del Regolamento regionale n.7/2017, in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, di sicurezza, di idoneità dei locali, degli spazi e delle aree, nonché di prevenzione incendi, in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti igienico-edilizi comunali o dovute a casi di comprovate impossibilità tecnicostrutturali.

Attività e servizi aggiuntivi e complementari

L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela è consentito nel rispetto delle prescrizioni, qualora esistenti, contenute nei regolamenti comunali; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose. Le strutture e le aree naturiste possono fornire alla

propria clientela prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento. Le aree e le strutture che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, ottemperano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti nell'Allegato A del Regolamento regionale n.7/2017.

Attività ludico-ricreative

Nel rispetto dei luoghi e delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistico-ambientale, è consentito l'utilizzo di aree, terreni, prati, boschi o altri ambienti privati all'aperto per l'attività naturalistica destinando gli spazi disponibili, alle seguenti attività:

- attività sportive
- pic nic e barbecue
- attività ludico-ricreative a favore di bambini e adulti
- attività destinate alla cura e al benessere psico-fisico dell'individuo
- solarium

Logo distintivo

Le strutture naturiste adottano un logo distintivo le cui caratteristiche grafiche sono descritte nell'Allegato B del Regolamento regionale n.7/2017.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

Avvio

Trasmettere la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per via telematica con posta certificata allo Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) del territorio in cui si vuole aprire l'attività corredato dalla denuncia di classificazione, dalla denuncia attrezzature caratteristiche e prezzi - modelli predisposti dalla struttura regionale competente - (Art. 19 Legge 241/1990). Il SUAP ricevuta l'istanza ne trasmette copia agli Enti facenti parte del procedimento amministrativo: Comune, ASL, Provincia o Città Metropolitana e ATL.

Variazione

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, deve essere comunicata al SUAP competente con una SCIA per variazioni entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi.

Sospensione e cessazione

La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione attraverso la compilazione dei modelli predisposti dalla struttura regionale competente:

- comunicazione di sospensione/riavvio
- comunicazione di cessazione Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili da parte del comune di ulteriori 6 mesi.

Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata. Il periodo di sospensione comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, superato il quale l'attività si intende definitivamente cessata.

Altri obblighi amministrativi

Il titolare deve obbligatoriamente:

- comunicare giornalmente all'Autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate e le relative generalità accreditandosi sul portale della Polizia di Stato: www.alloggiatiweb.it;
- comunicare alla Provincia o alla Città metropolitana o ad altro soggetto delegato i dati relativi alla rilevazione del movimento dei clienti e la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo, accedendo alla piattaforma informatica PIEMONTE DATI TURISMO - articolo 5bis l.r. 12/87.
- comunicare entro il 1° ottobre di ogni anno all'ATL locale (Agenzia turistica locale) le caratteristiche e i prezzi che si intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno seguente accedendo alla piattaforma informatica PIEMONTE DATI TURISMO o su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale denominata "comunicazione caratteristiche e prezzi".
- esporre in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella, sulla quale sono indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'ATL.
- esporre dietro alla porta di ciascuna camera/unità abitativa, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'ATL;
- consegnare agli ospiti, al momento dell'arrivo, un bollettino che indica il nome della struttura e il numero dell'unità abitativa. Si prescinde dalla consegna del bollettino nel caso in cui la prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi vengono effettuati per conto dei clienti da organismi di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li rappresentano;

- esporre il segno distintivo della classe assegnata, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta regionale n.4195 del 20 maggio 1983;
- esporre all'interno di ogni struttura in modo ben visibile copia dell'autorizzazione o DIA ove ancora esistenti, ovvero della SCIA corredata da ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP.

PIEMONTE DATI TURISMO

E' il servizio di comunicazione ON LINE dei dati ISTAT sui flussi turistici e della comunicazione ON LINE delle caratteristiche e dei prezzi Il servizio è gratuito e raggiungibile da postazione PC fissa e device mobili - notebook , smartphone, tablet. Per assistenza potete telefonare allo 011.432.6206 (lun-ven 9:00-13:00) oppure scrivere a: hd_datiturismo@visitpiemonte-dmo.org

Funzioni di vigilanza e controllo

Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge sono esercitate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera g) della l.r.5 marzo 1987, n.12.